



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di FORLÌ
Sezione distaccata di CESENA

nella persona del Giudice Dott. Mazzino Barbensi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 401 del ruolo generale dell'anno 2008, passata in decisione all'udienza del 12.10.2012 con assegnazione di termini fino al 31-12-2012 per le repliche conclusionali, proposta da

SEGHERIA [redacted] s.n.c. di [redacted] in persona del legale rappresentante in carica-

-elettivamente domiciliata a Cesena in corte don Botticelli n. 51 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Giorgini che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara come da procura a margine dell'atto di citazione-

-ATTRICE

contro

BANCA DI CESENA Credito Cooperativo di Cesena e Ronta s.c.r.l. in persona del legale rappresentante in carica-

-elettivamente domiciliata a Cesena in via Serra n. 15 presso lo studio dell'Avv. Achille Macrelli e rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pinza come da procura in calce alla citazione notificata-

-CONVENUTA

avente ad OGGETTO

“SALDO DI RAPPORTO DI CONTO CORRENTE”

sulle seguenti CONCLUSIONI (*)

per l'attrice: vedasi il foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12.10.2012; con integrazione -per ciò che concerne la richiesta di distrazione delle spese- nella comparsa conclusionale.

Per la convenuta: vedasi il foglio di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12.10.2012 .

(* con lettera del 22.02.2013, n. prot. 344 o 354, il Presidente del Tribunale di Forlì ha autorizzato i giudici del Tribunale stesso a “omettere la ricopiatura delle intere conclusioni, sostituendole con il semplice richiamo delle stesse”)

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Le istanze istruttorie riproposte dalla convenuta sono prive di qualsiasi utilità, alla luce della consulenza d'ufficio espletata e dei principi di diritto che saranno esposti.

La presente causa attiene alla richiesta della Segheria [REDACTED] s.n.c. relativa alla rideterminazione del saldo dei rapporti di dare ed avere con la Banca di Cesena convenuta.

Tale richiesta consiste in buona sostanza nella pretesa azionata di ricalcolare la contabilità dei rapporti di dare ed avere alla luce dei principi legislativi e giurisprudenziali applicabili in materia.

Per ciò che concerne anzitutto la prescrizione, eccepita dalla convenuta, è noto l'orientamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito con la sentenza a sezioni unite n. 24418 del 2.12.10, secondo cui il termine di prescrizione per il correntista che reclama interessi indebitamente pagati

non può che decorrere dalla chiusura del rapporto, tranne che la Banca eccepisca ed individui specifici atti di vero e proprio pagamento intervenuti nel corso del rapporto.

Nel caso di specie nessun termine prescrizionale può dirsi maturato, stante il fatto che il rapporto tra le parti si è concluso il 31.12.06 e la convenuta non ha individuato specifici atti di pagamento intermedi da cui far decorrere un diverso termine di prescrizione.

Ed è noto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 del 5.4.12, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 comma 61 d. l. 225/10, che intendeva introdurre un diverso termine di decorrenza della prescrizione.

Quanto all'assunto dell'inoppugnabilità degli estratti conto non reclamati, anche in questo caso è noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'approvazione delle operazioni sotto il profilo meramente contabile non preclude di contestare la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (v. ad es. Cass. 14.2.11 n. 3574).

Per ciò che concerne la pretesa efficacia preclusiva della raccomandata dell'attrice datata 23.11.03 ma in realtà del 2006 come si capisce dal suo contenuto, si rileva che trattasi di mera proposta transattiva, oltre tutto pacificamente non accettata.

Tutto quanto sopra spiega perché possa in questa sede trattarsi della invalidità della regola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Anche a tale riguardo, è più che consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte che ritiene come tale forma di capitalizzazione sia illegittima in quanto non corrispondente ad uso normativo (v. Cass. sezioni unite 4.11.04 n. 21095; da ultimo v. Cass. 8.3.12 n. 3649); e come tale

illegittimità non possa essere surrogata da forme -seppur temporalmente più attenuate (es. con cadenza annuale)- di diversa capitalizzazione (v. ancora Cass. sezioni unite 24418/10).

Ancora occorre rilevare come la predetta illegittimità resista, qualora si tratti di regolamento negoziale stipulato anteriormente all'art. 25 comma 2 del d. lgs. 342/99 e alla conseguente delibera C.I.C.R. 9.2.00 (Cass. 3.5.11 n. 9695).

Né convince il tentativo della convenuta di inquadrare il pagamento di interessi anatocistici alla stregua di un dovere morale in esecuzione di un'obbligazione naturale, trattandosi di un assunto del tutto privo di supporto dimostrativo.

Un altro tema su cui la giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata è quello della nullità per indeterminatezza delle clausole che per la determinazione degli interessi o di altre condizioni fanno riferimento a quanto praticato usualmente sulla "piazza", ove non sussistano discipline vincolanti al riguardo (v. ad es. Cass. 19.5.10 n. 12276). Ragione per la quale per il periodo dal 28.5.96 al 17.2.97, in cui il regolamento contrattuale fa riferimento agli usi di piazza, debbono essere applicati gli interessi di cui all'art. 117 t.u.l.b.; mentre per il periodo successivo possono essere applicati i tassi e le condizioni concordati.

Ancora si rileva che è stabilita per legge (d. lgs. 385/93 art. 117) la nullità dei contratti bancari non aventi forma scritta.

Il c.t.u., all'esito dell'esame della documentazione prodotta, ha rilevato che non risultano effettuate comunicazioni con le modalità di cui all'art. 118 t.u.l.b. -nelle varie formulazioni di questo succedutesi- e da ciò deriva la

necessità di applicare le variazioni contrattuali solo se più favorevoli al correntista.

Per ciò che riguarda infine le commissioni, esse -in relazione all'epoca in cui è insorto il rapporto tra le parti- potevano ritenersi ammissibili solo ove espressamente pattuite e regolamentate (Trib. Modena 5.4.12 n. 593; Trib. Piacenza 12.4.11 n. 309).

Sulla base di tali premesse, è da recepirsi l'elaborato del c.t.u. laddove esso approda a formulare la ricostruzione dei rapporti come dai punti A) e B2).

Quanto al profilo sub A), si rileva che la mancata produzione in giudizio del contratto scritto inerente il conto n. 304594 comporta la nullità di tale contratto, e dunque l'annullamento di addebiti di spese e commissioni, la maturazione degli interessi al tasso legale e la capitalizzazione semplice.

Quanto al profilo sub B 2), si osserva che i rapporti di dare ed avere relativi al conto n. 304593 devono ricostruirsi mediante: -l'esclusione di ogni qualsivoglia capitalizzazione; -l'applicazione dei tassi ex art. 117 t.u.l.b. dall'apertura del rapporto al 17.2.97, e poi dei tassi contrattuali; -esclusione delle c.m.s. e delle spese non pattuite e riduzione di quelle esorbitanti; -applicazione di valute conformi alle specifiche contrattuali; -applicazione delle variazioni solo se favorevoli al correntista.

Il saldo risultante dai criteri di calcolo di cui sopra è pari a euro 132.598,63 a favore del correntista.

Su tale somma gli interessi legali saranno dovuti dal dì della domanda giudiziale, posto che le somme predette sono state percepite dalla convenuta in base a quella che era la prassi dell'epoca (anatocismo,

clausole di rinvio agli usi della piazza, ecc.), e quindi può ritenersi che da parte della Banca vi fosse la convinzione della debenza di tali somme.

Non sono accoglibili ulteriori richieste, ed in particolare la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, in quanto non supportata sul piano probatorio.

L'esito del giudizio comporta che la convenuta debba farsi carico sia delle spese di c.t.u., sia delle spese legali, delle quali i difensori in comparsa conclusionale hanno domandato la distrazione.

Le spese sono liquidate in base alle nuove tariffe di cui al D.M. 20.7.12 n. 140, dal momento che l'attività dei difensori è stata completata sotto la vigenza di esse (Cass. sezioni unite 12.10.12 n. 17406).

Le spese relative alla c.t.p. non sono documentate e quindi non possono formare oggetto di rimborso.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di FORLÌ Sezione distaccata di CESENA, pronunciando definitivamente sulla causa proposta da SEGHERIA [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] e [REDACTED] in persona del legale rappresentante in carica nei confronti di BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA s.c.r.l. in persona del legale rappresentante in carica con atto di citazione notificato in data 26.2.2008, così provvede, rigettate le istanze istruttorie riproposte dalla convenuta:

- 1) **RESPINGE** le eccezioni proposte dalla convenuta;
- 2) **CONDANNA** la BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA s.c.r.l. in persona

del legale rappresentante in carica a restituire alla
SEGHERIA [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] e [REDACTED] la somma
di euro 132.598,63, oltre interessi legali dalla domanda
giudiziale al saldo;

3) RIGETTA ogni altra domanda proposta dall'attrice;

4) DISPONE che le spese e gli onorari relativi alla consulenza
d'ufficio siano posti integralmente a carico della convenuta;

5) CONDANNA la BANCA DI CESENA CREDITO
COOPERATIVO DI CESENA E RONTA s.c.r.l. in persona
del legale rappresentante in carica a pagare le spese
processuali della SEGHERIA [REDACTED] s.n.c. di [REDACTED] e
[REDACTED], che liquida in € 512,11 per esborsi ed € 10.000,00 per
compenso professionale, di cui: € 3.000,00 per la fase di studio,
€ 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase
istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a. e c.p.a.;

disponendo la distrazione di tali spese a favore degli Avvocati
Emanuele Argento e Vittorio Giorgini;


6) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente
esecutiva per legge.

Deciso il 12-02-2013 e data la sentenza alla Cancelleria l'01-03-2013.

IL GIUDICE

Dott. Mazzino Barbensi

Cancelliere CI
Giudice Livia Eleonora



- 7 -

SENTENZA PUBBLICATA
IL 10 APR. 2013

SENTENZA PUBBLICATA
Cancelliere CI
Emanuele Argento